



Rassegna Stampa

venerdì 10 maggio 2019

L'Inps fornisce le istruzioni per chiedere il rimborso delle somme non ancora prescritte

Contributi in più senza effetti

I versamenti oltre il massimale inutili per la pensione

DI DANIELE CIRIOLI

Improduttivi i contributi versati in eccedenza del massimale annuo. Se non chiesti a rimborso dal datore di lavoro, nel termine decennale di prescrizione, restano nelle casse dell'Inps senza avere alcun effetto ai fini pensionistici dei lavoratori per i quali sono stati versati. Lo spiega lo stesso Inps nella circolare n. 63/2019 illustrando, inoltre, le modalità per recuperare le contribuzioni eccedenti non ancora prescritte.

Regime contributivo. I chiarimenti riguardano i datori di lavoro con dipendenti appartenenti al regime contributivo. Tali sono la categoria dei «giovani» lavoratori, di coloro cioè che hanno cominciato a lavorare e contribuire all'Inps dopo il 31 dicembre 1995, nonché di coloro che alla stessa data non hanno un'anzianità contributiva di 18 anni (il che li avrebbe fatti permanere nel precedente regime retributivo). In base alle regole del regime contributivo, la retribuzione eccedente un limite annualmente fissato (per il 2019 pari a 102.546 euro) non è assoggettata a contribuzione e, di conseguenza, non è nemmeno presa a base di calcolo della futura pensione. Per verificare il raggiungimento del

limite si tiene conto di tutti i rapporti di lavoro che il lavoratore tiene in uno stesso anno.

L'eccedenza resta all'Inps. Può capitare, spiega l'Inps, che il datore di lavoro abbia effettuato versamenti in eccedenza del predetto limite, per una qualsiasi ragione: per difetto di comunicazione con il lavoratore o per via di successivi rapporti di lavoro, ad esempio. In questi casi, la contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione da parte dell'Inps, su istanza presentata dal datore di lavoro interessato. La richiesta di rimborso è soggetta a termine decennale di prescrizione: le somme non richieste nel rispetto di tale termine, sono definitivamente acquisite dall'Inps, ma non producono effetti previdenziali. Infatti, precisa l'Inps, in questo caso non si applica l'art. 8 del dpr n. 818/1957 ai sensi del quale l'acquisizione dei contributi indebitamente versati sono computati ai fini del diritto a prestazioni, qualora l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato.

Le modalità di rimborso. Al fine di evitare il ricorrere di versamenti in eccesso al massimale, l'Inps suggerisce ai datori di

lavoro di continuare a richiedere una dichiarazione i lavoratori per individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del successivo svolgimento, qualora subentrino una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo oppure rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo «a domanda» anteriore al 1° gennaio 1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o ricongiunzione anteriore all'anno 1996, etc.). Sul piano operativo, inoltre, l'Inps ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente (elemento <RegimePost95>). Ai fini del recupero della contribuzione eccedente non prescritta, l'Inps disciplina due modalità, indicate in tabella.



Peso:41%

Il recupero dei contributi	
Periodi di riferimento	Modalità operativa
<i>Antecedenti al sistema Uniemens</i>	Il datore di lavoro deve: <ul style="list-style-type: none"> • inviare specifica richiesta di rimborso per competenza annuale indicando tutti i dati (lavoratori, retribuzioni ecc.); • trasmettere i singoli flussi di variazione Emens per i lavoratori interessati
<i>Successivi al sistema Uniemens</i>	Il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione



Peso:41%

Norme & Tributi

Per il congedo post partum domande al via dal 6 maggio

WELFARE

**In attesa delle istruzioni
Inps il modello aggiornato
è disponibile online
Barbara Massara**

È online il modello con cui le lavoratrici potranno richiedere di fruire integralmente del congedo di maternità a partire dal giorno successivo a quello della nascita.

L'Inps ha infatti aggiornato il modello tradizionale inserendo tra le diverse opzioni quella di integrale fruizione dell'astensione obbligatoria nel periodo post parto, cioè successivamente alla nascita del bambino, adeguando anche le relative istruzioni contenute nel manuale d'uso per la presentazione della domanda di maternità/paternità.

Lo ha comunicato l'Istituto nel messaggio 1738 del 6 maggio, non visibile però nella sezione pubblica del sito internet. A partire quindi da lunedì scorso le lavoratrici possono presentare domanda telematica di maternità spuntando la specifica opzione della fruizione integrale post parto per la durata di cinque mesi (più il giorno del parto) secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1.1, del Dlgs 151/2001. La domanda dovrà essere presentata prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto e comunque, ai fini della prescrizione del diritto all'indennità, entro un anno dalla conclusione del periodo indennizzabile.

La possibilità di fruire integralmente del congedo entro i 5 mesi

successivi al parto, introdotta dalla legge di bilancio 2019, è sottoposta alla condizione che risulti attestata dal medico specialista del Ssn o convenzionato con esso, nonché dal medico competente (cosiddetto medico aziendale), siano attestati la mancanza di rischi per la salute della donna e del nascituro.

In attesa delle specifiche istruzioni operative da parte dell'Inps, posto che il congedo esclusivo post parto non è altro che un'estensione del cosiddetto congedo flessibile di cui all'articolo 20 del Dlgs 151/2001 (che consente lo slittamento di massimo un mese del congedo ante partum, fuendo quindi di 1 mese prima della nascita+ 4 dopo), si ritiene che le indicazioni amministrative saranno simili a quelle già fornite in merito al congedo flessibile.

Ne consegue che la certificazione sanitaria rilasciata dal medico aziendale, dovrebbe essere necessaria solo nel caso di un lavoratore sottoposto all'obbligo di sorveglianza sanitaria in base al Dlgs 81/2001 (ad esempio, videoterminalisti che lavorano per più di 20 ore settimanali davanti al computer, lavoratori notturni, eccetera).

Tra gli allegati della domanda, come si evince dal manuale, per il lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria compare, in sostituzione della certificazione sanitaria del medico competente, la dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'insussistenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Altra regola che dovrebbe essere applicabile anche al congedo integrale post parto è quella secondo cui, in caso di insorgenza della malattia durante quello che sarebbe stato il congedo prima del parto (cioè nei due mesi antecedenti alla

data presunta), la dipendente entra automaticamente in congedo obbligatorio. Tale regola dovrebbe spiegare l'ulteriore indicazione da fornire nella domanda avente a oggetto l'insorgenza della malattia durante il congedo ante partum (sebbene con qualche perplessità, in quanto la domanda dovrebbe essere di regola presentata entro la fine del settimo mese).

Nel provvedimento è altresì specificato che le nuove domande sebbene tecnicamente presentabili, «non transiteranno nella Gestione maternità, fino all'emanazione della prossima circolare operativa», della quale, quindi, lo stesso Inps, le lavoratrici e le aziende sono in attesa al fine di poter effettivamente gestire questa nuova modalità di fruizione dell'evento. Questo vuol dire che, nonostante la valida presentazione, le domande saranno temporaneamente non gestite, almeno fino a quando l'Inps non fornirà ulteriori indicazioni.

Nelle more, il datore di lavoro, al fine di evitare sanzioni di tipo penale per violazione dell'obbligo di astensione, dovrà accertarsi che la domanda sia stata presentata prima della fine del settimo mese di gravidanza, nonché verificare la sussistenza e la completezza della relativa certificazione del medico, anch'essa rilasciata entro il settimo mese.



Peso:14%

Norme & Tributi

Possibile recuperare i contributi versati oltre il massimale

PREVIDENZA
Restituzione degli importi consentita nel limite di prescrizione decennale
Antonello Orlando

La circolare Inps 63/2019 ufficializza finalmente la possibilità di recuperare gli ultimi 10 anni di contributi erroneamente versati oltre il valore del massimale contributivo.

La riforma Dini (legge 335/1995) all'articolo 2, comma 18 ha disposto che i soggetti privi di contribuzione anteriore al 1996 (in qualunque gestione, cassa professionale o anche in Stato estero convenzionato con l'Italia in materia di sicurezza sociale) versino la contribuzione obbligatoria entro un massimale retributivo, annualmente rivalutato e pari a 102.543 euro nel 2019. Per chi percepisce una retribuzione lorda superiore a tale cifra, i contributi a finanziamento della pensione Inps non vengono ulteriormente versati, né da parte del datore di lavoro né da parte del lavoratore. Il punto del contendere è risieduto per anni in riferi-

mento agli errori frequentemente occorsi, anche per difetto di comunicazione, fra datore e lavoratore e conseguente versamento di contribuzione indebita oltre il massimale.

L'articolo 3 della legge 335/1995 ha disposto un termine prescrizione di cinque anni per i contributi, senza nulla specificare in riferimento alla contribuzione indebitamente versata; al contempo una norma anteriore alla riforma Dini, vale a dire il Dpr 818/1957, all'articolo 8, prevede che nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti del settore privato i contributi prescritti oltre il termine quinquennale diventano automaticamente produttivi ai fini della futura prestazione pensionistica.

Con la circolare 63/2019 Inps chiarisce come questa norma non risulti applicabile ai contributi versati in eccesso rispetto al massimale contributivo, in quanto il tetto contributivo risulta inderogabile da qualsiasi ulteriore norma. Pertanto l'Istituto afferma che la contribuzione indebitamente versata oltre il massimale è recuperabile dal datore di lavoro (e restituita al dipendente con l'applicazione della aliquota agevolata della tassazione separata) entro il termine prescrizione decennale applicabile all'indebito oggettivo (articolo 2033 del codice civile). I contributi indebitamente ver-

sati oltre il decennio, non saranno né recuperabili né produttivi di prestazioni pensionistiche.

Il recupero entro il decennio avverrà in modo diverso a seconda della collocazione delle annualità contributive. Per i contributi anteriori all'introduzione del sistema uniemens (gennaio 2010), i datori di lavoro dovranno inviare alla sede Inps competente una richiesta di rimborso quantificando anno per anno la retribuzione percepita oltre il massimale e la contribuzione versata indebitamente, con trasmissione dei flussi di variazione degli emens; per i periodi dal 2010 in poi dovrà essere utilizzata la procedura di regolarizzazione con compilazione della denuncia individuale.

L'Istituto ricorda inoltre che nel flusso individuale uniemens vi è un apposito elemento atto a manifestare, per ogni mese di lavoro, lo stato di nuovo o vecchio iscritto e la conseguente applicazione del massimale, dichiarando anche l'impossibilità di applicarlo in via automatica vista la possibile assenza di contribuzione ante 1996 sul singolo conto assicurativo (ad esempio per presenza di contribuzione internazionale non registrata in Italia).



Peso: 11%